



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA TEMPORANEA DELLE MERCI SULLE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEL PORTO DI ORTONA E DEL PORTO DI VASTO

Art. 1 (Scopo del Regolamento)

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la sosta temporanea delle merci sulle infrastrutture portuali nel Porto di Ortona e nel Porto di Vasto in aderenza all'articolo 50 del Codice della Navigazione e articolo 39 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono norme di dettaglio e di sicurezza per consentire, alle sole imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/94, il deposito di merci in banchina. Gli interessati non sono esonerati dal munirsi di ogni ulteriore provvedimento, eventualmente rilasciato da altre Amministrazioni/Enti, ai sensi della vigente normativa ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e doganale.

Art. 2 (Individuazione delle infrastrutture portuali destinate al deposito temporaneo di merci in banchina)

La sosta temporanea delle merci presso le infrastrutture portuali del porto di Ortona e di Vasto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, previo parere da richiedersi alla Autorità marittima per quanto di competenza ai fini della sicurezza della navigazione, della maritime ship & port security e degli altri interessi pubblici affidati dall'ordinamento alla responsabilità dell'Autorità marittima.

Le superfici destinate alla sosta temporanea di merci sono individuate in specifiche zone di banchina, con esclusione delle aree assentite in concessione d.m. o per effetto di precedente occupazione temporanea o oggetto di interdizione per effetto di provvedimenti specifici adottati da questo Ente ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione del demanio, come di seguito elencate:

Porto di Ortona:

- Banchina Nord Nuova
- Banchina di Riva
- Banchina di Riva Nuova
- Molo Martello¹

Porto di Vasto:

- Banchina di Riva
- Banchina di Ponente

L'estensione e la localizzazione delle superfici sulle quali viene autorizzata la sosta temporanea delle merci ai sensi del presente regolamento devono comunque assicurare una agevole viabilità per i mezzi di soccorso/emergenza e fare sempre salva per i predetti la possibilità di accedere al ciglio delle banchine per ogni eventuale intervento di necessità/assistenza alle navi ormeggiate in porto.

¹ Attualmente il Molo martello è interdetto per effetto dell'Ordinanza di questa Autorità n. 33/2017. Pertanto, la suddetta infrastruttura sarà destinata alla sosta temporanea delle merci una volta realizzati i lavori di consolidamento/ripristino.



In ogni caso, l'area individuata come viabilità di emergenza nell'area operativa deve essere mantenuta sgombra dalle occupazioni al fine di garantire la fluida circolazione dei mezzi.

Art. 3
(Modalità di richiesta delle aree per deposito temporaneo)

I soggetti legittimati a depositare merce nelle aree di banchine di cui all'articolo 2 sono le imprese portuali autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali (conto proprio/conto terzi), ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

L'Impresa Portuale che, per il tempo eccedente quanto necessario alle ordinarie operazioni portuali, ai sensi dell'art. 50 Cod. Nav. intendesse depositare merce sulle banchine deve ottenere la preventiva autorizzazione dall'Autorità di Sistema Portuale presentando apposita istanza in bollo (ALLEGATO 1), nella quale deve indicare:

1. estremi dell'impresa portuale richiedente;
2. generalità dell'istante interessato al deposito, del proprietario della merce o dei materiali, del ricevitore o del caricatore;
3. luogo nel quale si intende depositare le merci e mq occupati fornendo altresì una rappresentazione planimetrica illustrativa;
4. tipologia e quantità delle merci e dei materiali da depositare;
5. scheda tecnica di sicurezza del materiale da depositare;
6. periodo di occupazione e decorrenza;
7. il nome della nave sulla/dalla quale saranno imbarcate e/o sbarcate le merci oggetto della comunicazione;
8. l'assunzione delle responsabilità di vigilanza, di rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale in relazione al materiale depositato e alle aree di banchina utilizzate;
9. ogni altro elemento utile e opportuno in relazione alla natura del materiale da depositare.

Nel caso in cui l'impresa istante sia già titolare di concessione demaniale marittima per deposito/stoccaggio merci, dovrà altresì fornire adeguata e puntuale motivazione per la richiesta di ulteriori spazi di deposito, non altrimenti satisfattibile con le disponibilità di aree già assentite.

La richiesta di autorizzazione deve pervenire all'Autorità di Sistema Portuale e alla locale Autorità marittima almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima del previsto deposito delle merci, utilizzando il format in ALLEGATO 1.

Nel caso in cui l'Impresa portuale avesse la necessità di occupare la medesima area di banchina per un periodo superiore ai 5 (cinque) giorni calendariali di franchigia, saranno applicati i canoni previsti dall'articolo 6.

Ogni eventuale proroga dell'autorizzazione, rilasciata per ciascun deposito temporaneo deve essere richiesta preventivamente adottando la procedura di cui sopra.

Art. 4
Autorizzazione al deposito temporaneo

L'Autorità di Sistema Portuale in caso di esito positivo del procedimento provvederà a rilasciare apposito atto autorizzativo.



In relazione alle esigenze operative del porto interessato dalla richiesta di deposito temporaneo, l'Autorità di Sistema Portuale potrà rilasciare l'autorizzazione anche per un'area diversa da quella richiesta.

L'autorizzazione al deposito temporaneo della merce in banchina, di cui al presente regolamento, non costituisce titolo per l'assegnazione preferenziale degli accosti.

In caso di comprovate necessità, l'autorizzazione rilasciata può essere revocata senza diritto ad indennizzi o rimborsi di sorta.

È fatto assoluto divieto avviare le operazioni di deposito in assenza del provvedimento autorizzatorio firmato dall'Autorità di Sistema Portuale.

L'Autorità di Sistema Portuale si ritiene mallevata da qualunque evento consequenziale a qualsivoglia deposito effettuato in assenza del rilascio della prevista autorizzazione o in difformità da essa; in tale caso, la responsabilità civile, amministrativa e/o penale ricade interamente sul/sui soggetto/soggetti che ha/hanno proceduto a depositare la merce.

L'Impresa portuale autorizzata, avendo la disponibilità esclusiva, ancorché temporanea, dell'area destinata al deposito, è responsabile di ogni attività ivi svolta, anche in relazione a quelle poste in essere da soggetti non direttamente appartenenti all'Impresa (es. soggetti dipendenti da imprese iscritte al Registro ex art. 68 Cod. Nav. o muniti di pass).

L'area occupata è da intendersi nuovamente autorizzabile, per nuove occupazioni, una volta sgomberata dalla merce oggetto di deposito.

Art.5

(Prescrizioni per il deposito temporaneo di merci)

In relazione alle sollecitazioni dei carichi esercitati sulle infrastrutture portuali dai depositi delle merci, si stabilisce, in linea generale e salvo diversa specifica indicazione, che dovranno essere di volta in volta valutate e rispettate le effettive capacità portanti delle infrastrutture portuali direttamente interessate.

Eventuali danneggiamenti alle infrastrutture portuali determinano l'obbligo per l'Impresa al pronto risarcimento del danno. In caso di deposito di merci costituite da colli unici (es. carpenteria pesante, ecc.), la cui pressione superi le capacità portanti di cui sopra, l'Impresa dovrà adottare misure idonee finalizzate alla ripartizione dei pesi in modo da garantire il rispetto dei limiti di portata della banchina.

L'impresa portuale autorizzata al deposito temporaneo di merce in banchina deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. i depositi della merce non devono superare la massima altezza consentita dalla tipologia merceologica, dalle normative in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e da ogni altro provvedimento eventualmente emanato anche successivamente al presente regolamento. Ciascun deposito temporaneo di merce deve avere un'altezza idonea a garantire la piena visibilità dei segnalamenti marittimi;
2. è vietato il deposito di materiali pericolosi a norma dei codici internazionali I.M.D.G., A.D.R. e R.I.D. In tali casi è obbligatorio effettuare lo sbarco/imbarco diretto delle navi, ovvero di sbarco e caricamento su mezzo di trasporto per trasferimento diretto a destinazione e/o di prelievo per imbarco direttamente da mezzo di trasporto, senza possibilità di deposito in banchina;
3. la merce temporaneamente depositata in banchina non può essere soggetta manipolazione/lavorazione alcuna, fatta eccezione per gli interventi necessari finalizzati ad una più idonea dislocazione della merce e/o per eventuali interventi finalizzati a garantire la messa in sicurezza dei materiali in previsione del deposito;



4. ciascun deposito temporaneo di merce deve essere debitamente delimitato e segnalato mediante apprestamenti segnaletici anche di natura temporanea sia di giorno che di notte, al fine di scongiurare eventuali pericoli alla circolazione veicolare e pedonale;
5. la merce temporaneamente depositata deve essere posizionata in equilibrio stabile, al fine di evitare danni ad opere/infrastrutture portuali ed in modo da non rappresentare pericolo per la pubblica incolumità;
6. ciascun deposito deve osservare le seguenti distanze utili a garantire l'operatività portuale in sicurezza ed un'idonea circolazione dei veicoli:
 - a. 20 metri dal ciglio banchina;
 - b1. 5 metri dal perimetro di altro deposito temporaneo di merce in banchina, anche se trattasi di deposito avente le stesse caratteristiche merceologiche anche se il richiedente sia la medesima Impresa Portuale;
 - b2. 10 metri dal perimetro delle concessioni demaniali marittime e dal muro paraonde (*limitatamente alla Banchina Nord Nuova del Porto di Ortona*);
 - c. 2 metri dalle altre opere portuali (manufatti pertinenziali, segnalamenti marittimi, tombini, pozzetti di ispezione dei servizi tecnici, canalette multiservizi e guardrail ecc.) e dalle strade ferrate (*limitatamente al porto di Ortona*);
 - d. 5 metri di raggio dalla base dei pali di illuminazione portuale che devono essere sempre accessibili.
 - e. almeno 2 metri dalle recinzioni perimetrali di security dell'impianto portuale al fine di evitare tentativi di intrusione ed al fine di garantire la salvaguardia delle perimetrazioni durante le fasi di deposito /prelievo dei materiali;
7. il deposito deve essere effettuato secondo le vigenti norme di materia ambientale (D.lgs. 152/2006 e L.R. 31/2010), in particolare devono essere adottati opportuni accorgimenti per evitare che, anche in casi di condimeteo avverse, eventuali sostanze inquinanti o materiali polverosi possano trafigliare in mare o essere dispersi nell'ambiente; tali accorgimenti dovranno essere preventivamente partecipati all'AdSP;
8. devono essere adottate tutte le misure per evitare la dispersione del prodotto nelle aree adiacenti;
9. al termine del periodo di deposito autorizzato, l'area interessata dallo stesso deve essere sgomberata e contestualmente accuratamente pulita. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile degli eventuali danni che, in conseguenza dell'occupazione, possano derivare direttamente o indirettamente a persone o cose, ivi compresi i beni demaniali.
10. Durante il deposito e/o la movimentazione delle merci dovrà evitarsi la caduta di qualunque tipo di materiale a mare. A tal fine, nella movimentazione di prodotti alla rinfusa con benna, l'impresa dovrà disporre teloni o simili appontamenti tra banchina e nave; inoltre, qualora, a causa delle avverse condizioni metereologiche, la movimentazione possa arrecare nocimento alla salute ed igiene delle persone o causare fenomeni di inquinamento ambientale, l'Impresa dovrà utilizzare appositi teloni per ricoprire i cumuli di prodotti depositati in banchina e/o provvedere ad intervenire in misura adeguata a seconda della tipologia del materiale depositato. In caso di sollevamento di polvere dalle merci depositate in banchina è obbligatorio prevedere sistemi di inumidimento delle stesse. L'A.d.S.P. potrà comunque imporre all'Impresa la sospensione delle operazioni portuali per motivi di sicurezza, igiene e tutela ambientale ognqualvolta se ne manifesti la necessità. L'Impresa deve disporre e fare uso, se necessario, di attrezzature di spegnimento di incendi specifiche ed adeguate in relazione alla tipologia di merci depositate e/o movimentate.



11. Nel caso in cui si debbano movimentare rottami metallici o materiali lapidei o altre merci pesanti, l'Impresa è tenuta a proteggere la pavimentazione ove avviene la movimentazione ed il deposito con lastre metalliche o altri sistemi di protezione, per evitarne il danneggiamento; per tale fatispecie, l'A.d.S.P. si riserva di procedere ad appositi controlli in contraddittorio dello stato dei luoghi prima e dopo l'esecuzione di deposito/movimentazione.

Ad avvenuta conclusione del deposito autorizzato e/o a fine ciclo di movimentazione, ogni apparecchio di sollevamento o attrezzatura dovrà essere posizionato in condizioni di sicurezza, nell'aree assentite in concessione all'uopo.

Per giustificate ragioni è consentito lo stazionamento degli apparecchi di sollevamento o attrezzatura in posizioni tali da non impedire l'eventuale utilizzo della banchina da parte di altri soggetti e non costituire fonte di pericolo, previa nulla osta annuale dell'AdSP a fronte del pagamento del canone dovuto ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento. L'autorizzazione allo stazionamento di cui al presente paragrafo sarà emessa dalla AdSP a fronte della presentazione di apposita richiesta con allegato lo schema di ingombro dell'attrezzatura.

L'Impresa deve disporre e fare uso, se necessario, di attrezzature di spegnimento di incendi specifiche ed adeguate in relazione alla tipologia di merci depositate e/o movimentate.

È vietato imbrattare con residui oleosi la banchina o i piazzali; a tal fine, l'Impresa dovrà assicurarsi che le merci depositate/movimentate non ne contengano, ovvero che siano stoccate in condizioni di sicurezza, ovvero che i macchinari utilizzati non evidenzino perdite. In caso di residui, l'impresa è responsabile per la messa in pristino stato dei luoghi contaminati, anche mediante l'utilizzo di materiali/ditte specializzati.

Fermo restando quanto sopra, l'utilizzo di tali aree, in ogni tempo, non deve pregiudicare il normale svolgimento delle operazioni portuali, sotto l'aspetto della libera e sicura circolazione delle attrezzature di movimentazione dei carichi, dei mezzi portuali ed in particolare dei mezzi di soccorso, nonché della corretta esecuzione degli interventi di manutenzione delle banchine e dei relativi arredi.

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva in ogni momento la facoltà di disporre la rimozione della merce depositata, con oneri a carico del titolare dell'Autorizzazione. In difetto, l'Autorità di Sistema Portuale dispone la rimozione d'ufficio della merce temporaneamente depositata a norma dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, con addebito diretto dei costi di rimozione e di eventuale successivo deposito all'impresa portuale autorizzata.

Art.6 (Canoni)

In virtù dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle Autorità di sistema portuali ai sensi degli artt. 6 e 13 Legge 84/1994 e s.m.i., il canone base anno 2025, da corrispondere per il deposito temporaneo di merci/materiali nel porto di Ortona e di Vasto, è determinato come di seguito riportato in relazione alla superficie espressa in mq di occupazione per decade (mq/10 gg):

- Per sosta non superiore a 5 (cinque) giorni: Franchigia;
- Per sosta del 6° al 15° giorno (dopo la franchigia): 0,240 €;
- Per sosta dal 16° al 25° giorno: 0,354 €;
- Per sosta dal 26° al 35° giorno: 0,495 €;



□ Per ogni decade successiva alla terza, sarà corrisposto un aumento di € 0,240 al mq sull'importo dovuto per la decade precedente.

In linea generale, fatte salve istanze motivate da esigenze straordinarie ed eccezionali, non possono essere autorizzati depositi di merce di durata superiore a 120 giorni comprensivi dell'eventuale periodo di proroga.

Per talune categorie merceologiche, come sotto specificate, il calcolo relativo all'applicazione del canone è determinato:

- a) Merce solida alla rinfusa (merce inserita nell'I.M.S.B.C. Code): corrisponderà all'occupazione di 1 (uno) mq per ogni 3,5 tonnellate di merce;
- b) Tronchi: corrisponderà all'occupazione di 1 (uno) mq per ogni 2 tonnellate di merce;
- c) Coils: corrisponderà all'occupazione di 1(uno) mq per ogni 10 tonnellate di merce;
- d) Vergella in rotoli o fasci, tubi: corrisponderà all'occupazione di 1 (uno) mq per ogni 7 tonnellate di merce;
- e) Merce palletizzata: corrisponderà all'occupazione di 1 (uno) mq per ogni 6 tonnellate di merce;
- f) Veicoli: corrisponderà all'occupazione di 12 (dodici) mq per ciascun veicolo avente ad oggetto il deposito temporaneo a condizione che ogni veicolo sia posizionato a massimo un metro di distanza (in tutte le direzioni) dal veicolo nelle immediate adiacenze;
- g) Pale eoliche (sezioni) e pali reiser: corrisponderà all'occupazione di 1 (uno) mq per ciascun mq effettivamente occupato.
- h) Iamiere corrisponderà all'occupazione di 1 (uno) mq per ogni 2,5 tonnellate di merce.

In ogni caso, fatta eccezione per i depositi che si esauriscono nell'ambito temporale della franchigia, è sempre dovuto un canone minimo pari ad € 100,00 anche se l'occupazione dei canoni sopra indicati dovesse condurre ad importi inferiori a detto canone minimo.

Per lo stazionamento della gru/apparecchiature di sollevamento o altre attrezzature nelle banchine al di fuori delle aree assentite in concessione è dovuto il canone determinato nella misura minima prevista dall'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, pari per l'anno 2025 a € 3.204,53.

Tutte le misure dei canoni come sopra determinate saranno soggette ad aggiornamento annuale, con decorrenza 1° gennaio 2026, in base alle disposizioni vigenti e alla specifica comunicazione annuale del Ministero Vigilante.

I conteggi relativi all'applicazione del canone sono notificati agli interessati unitamente all'autorizzazione al deposito temporaneo di merci mediante emissione di apposito atto.

In caso di contestazioni relative all'applicazione del canone, l'autorizzazione al deposito di merci non sarà rilasciata/rinnovata in via cautelativa e, l'eventuale materiale depositato su area demaniale marittima deve essere rimosso entro 24 ore.

Ai fini dell'applicazione dei predetti canoni, per superficie di deposito s'intende l'area di banchina non utilizzabile per i pubblici usi, in quanto occupata dalla merce/materiali.

L'AdSP si riserva la facoltà di richiedere a seconda dei casi la produzione di specifica cauzione a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e dell'obbligo di completo sgombero alla scadenza del termine indicato nell'autorizzazione.

In caso di deposito non autorizzato, oltre alla possibile rimozione d'ufficio che l'Adsp ha la facoltà di disporre a spese dell'interessato, anche eventualmente avvalendosi della cauzione prestata dall'impresa portuale a garanzia degli obblighi di cui all'autorizzazione ex art. 16 L.84/94 posseduta, lo stesso sarà considerato abusivo con l'applicazione degli indennizzi di cui all'art. 7 del presente regolamento.



In caso di rimozione anticipata della merce/materiale oggetto del deposito, l'autorizzato non ha diritto a rimborsi.

Sarà cura delle competenti Autorità verificare le relative misurazioni ed il computo dei tempi di occupazione.

Art.7
(Occupazioni non conformi e indennizzi)

L'occupazione abusiva di aree demaniali portuali ovvero eccedenti i limiti di spazio e/o di tempo stabiliti nell'autorizzazione ovvero le occupazioni con merci diverse da quelle effettivamente autorizzate, qualora queste non siano prontamente comunicate tempestivamente secondo quanto stabilito dall'art. 3, comporterà l'applicazione di un indennizzo pari alla misura massima di cui all'art. 6, maggiorata del 200% per un deposito abusivo, eccedenza di spazio (per la sola area in eccedenza) e superamento limite temporale e del 100% per merce diversa da quella autorizzata o altri utilizzi difformi, ferme restando le ulteriori sanzioni previste per legge.



ALLEGATO 1

Oggetto: Istanza per l'autorizzazione/rinnovo del deposito temporaneo di merci in area demaniale marittima.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ autorizzato a sottoscrivere la presente istanza per conto della Impresa Portuale _____, in relazione all'arrivo in questo porto della M/N denominata _____ IMO N° _____ bandiera _____ prevista arrivare per il giorno _____ per sbarcare / imbarcare tonnellate _____ di _____, richiede (barrare la richiesta di interesse):

l'autorizzazione al deposito in banchina dei seguenti materiali / merci:

Tipologia e quantità della merce* (allegare scheda di sicurezza della merce) _____

Infrastruttura portuale interessata* (allegando stralcio planimetrico ed indicando sullo stesso la collocazione del deposito in questione) _____

Superficie effettiva da occupare in mq _____

Previsione di durata della sosta _____

Data di inizio deposito _____

Data di fine deposito _____

***allegare:** 1) scheda di sicurezza/trasporto della merce;
2) stralcio planimetrico della banchina oggetto del deposito

Il rinnovo dell'autorizzazione prot n. _____ rilasciata in data _____

con data di fine deposito _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di aver adempiuto alle disposizioni contenute nell'ordinanza n. _____ in data _____ della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e di ogni altra disposizione applicabile al deposito di merce presso le infrastrutture portuali del porto di Ortona e di Vasto.

In caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al deposito temporaneo già esistente, il sottoscritto dichiara che la tipologia e la quantità di merce nonché la superficie occupata non ha subito variazioni.

Luogo, _____

IL RICHIEDENTE